

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO - ROMA -**  
**SEZIONE III-QUATER**  
**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'interesse di:

**NIPRO MEDICAL ITALY SRL**, con sede legale in 20121 Milano P.zza Cavour 7, P.IVA 11489570967, in persona del procuratore Dr. Maurizio Brambilla, elettivamente domiciliata in Parma, Via Marco dell'Arpa 8, presso lo studio dell'avv. Francesca Bertini C.F.: BRTFNC82R63B354S, che la rappresenta e difende (di seguito anche “NIPRO” o “Ricorrente”);

Ricorrente

**NEL GIUDIZIO n.r.g. 15736/2022**

**contro**

**Ministero della Salute** (c.f. 80242250589), con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n. 5 in persona del Ministro e legale rapp.te *pro tempore*;

- resistente -

**e nei confronti di**

- della **Regione Abruzzo** (C.F.80003170661), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in L'Aquila (67100) Via Leonardo Da Vinci 6,
- della **Regione Emilia Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*; con sede legale in Viale Della Fiera 8, 40127 Bologna,
- della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trieste (34121), Piazza Unità di Italia 1;
- della **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Genova (16121), Via Fieschi, 15;
- della **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Ancona (60125), Via Gentile Da Fabriano, 9;
- della **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Campobasso (86100), Via Genova, 11;
- della **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino (10122), Piazza Castello, 165;
- della **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bari (70121), Lungomare Nazario Sauro, 33;

- della **Regione Autonoma Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo (90129), Palazzo D'Orleans Piazza Indipendenza, 21;
- della **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze (50122), Piazza Duomo, 10;
- della **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in P.zza Silvius Magnago 1, I-39100 Bolzano;
- della **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in P.zza Dante 15, 38122 Trento;
- dell'**Assessorato alla Salute della Regione Sicilia** (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo (90145), P.zza Ottavio Ziino 24;
- della **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Perugia (06100), Corso Vannucci, 96;
- della **Regione Autonoma Valle D'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Aosta (11100), Piazza A. Deffeyes, 1;
- della **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 30123 Venezia;

- resistenti -

#### **NONCHÈ NEI CONFRONTI DI**

**GADA ITALIA SPA**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, p.iva 08230471008, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 133, 00156 Roma;

- controinteressato -

#### **per l'annullamento**

#### **- QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:**

- 1) Del d.m. 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e del d.m. 6 ottobre 2022, pubblicato in GU il 26 ottobre 2022, recante le Linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di richiesta di ripiano, in arrivo entro il 14 dicembre p.v., e dell'Accordo del 7 novembre 2019 con il quale vennero individuati i tetti di spesa regionale per gli anni 2015- 2018;
- 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

#### **- QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI:**

- 3) della **Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 Dicembre 2022 della Regione Abruzzo** recante “*Certificazione del Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello*

*nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

4) della **Determina Dirigenziale Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300 del 12 Dicembre 2022 della Regione Emilia Romagna** “*Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125*”, pubblicata il 13 dicembre 2022, notificata al ricorrente in data 13 dicembre 2022;

5) del **Decreto Dirigenziale Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia** recante “*Definizione Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015*”, pubblicato il 14 Dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

6) del **Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 7967 del 14 Dicembre 2022 della Regione Liguria** recante “*Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano*” pubblicata il 15 Dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

7) della **Determinazione Dirigenziale Dipartimento Salute n. 52 del 14 Dicembre 22 della Regione Marche** recante “*Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015*” pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

8) del **Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 15 Dicembre 2022 della Regione Molise** recante “*Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti*” pubblicato il 15 dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

9) della **Determina dirigenziale Assessorato Sanità e Welfare n. 2426 del 14 dicembre 2022 della Regione Piemonte** recante “*Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015*”, pubblicato il 15 Dicembre 2022 e mai notificato alla ricorrente;

10) della **Determinazione Dirigenziale Dipartimento Promozione salute e benessere animale n. 10 del 12 Dicembre 2022 della Regione Puglia** recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in*

legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. *Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2015 n. 225 e s.m.i. dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*", pubblicata il 13 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

11) del **Decreto assessorile n. 1247 del 13 dicembre 2022 della Regione Sicilia** recante "*Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*", pubblicato il 14 dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

12) del **Decreto Dirigenziale Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 del 14 Dicembre 2022 della Regione Toscana** recante "*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015*" pubblicato il 15 dicembre 2022, notificato al ricorrente in data 20 Dicembre 2022;

13) del **Decreto del Direttore di Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408 del 12 Dicembre 2022** recante "*Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022*" pubblicato il \_\_\_\_ dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

14) della **Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 della Provincia Autonoma di Trento del 14 Dicembre 2022** recante "*Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*" pubblicata il \_\_\_\_ dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

15) della **Determinazione Dirigenziale Direzione Salute e Welfare n. 13106 del 14 Dicembre 2022 della Regione Umbria** recante "*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*" pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

16) del **Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Valle D'Aosta** recante

“Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato il 15 Dicembre 2022 e mai notificato alla ricorrente;

17) del **Decreto dirigenziale Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto** recante “*Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi*”, pubblicato il 14 Dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

18) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.

\*\* \*\* \*

## **FATTO**

A. Sono note a codesto Ecc.mo TAR le vicende poste alla base della controversia in essere con riferimento alle censure rivolte da Nipro Medical Italy (tra i tanti operatori economici nel settore dei dispositivi medici) alle previsioni del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 luglio 2022 che introduceva il pay back sui dispositivi medici come strumento per il recupero di parte della spesa sanitaria sostenuta dalle regioni in eccesso rispetto alle soglie previste per gli anni 2015 – 2018, nonché alle previsioni del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 recante le *Linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di richiesta di ripiano*, atteso che tali censure sono state ricostruite, precisate e dettagliate nell'ambito del ricorso introduttivo, al quale, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali di cui all'articolo 3, comma 2 c.p.a., integralmente si rimanda. Ci si soffermerà, quindi, esclusivamente sugli aspetti fattuali e processuali intervenuti successivamente all'incardinamento del ricorso introduttivo.

B. A seguito del deposito del ricorso e in esecuzione dei succitati decreti ministeriali sono state adottate le seguenti determinazioni regionali, alcune delle quali anche notificate al ricorrente e altre invece mai notificate, in particolare:

**B.1** in data 12.12.2022 sono state adottate, anche se successivamente pubblicate e/o notificate, (i) la **Determina Dirigenziale Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300/2022 della Regione Emilia Romagna** “*Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125*” (pubblicata il 13

dicembre 2022 e notificata al ricorrente in data 13 dicembre 2022), (ii) **Decreto del Direttore di Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408 del 12 Dicembre 2022** recante “*Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022*” (pubblicato il 13 dicembre 2022, mai notificato al ricorrente) e (iii) la **Determinazione Dirigenziale Dipartimento Promozione salute e benessere animale n. 10 della Regione Puglia** recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2015 n. 225 e s.m.i. dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*” (pubblicata il 13 dicembre 2022 e mai notificata al ricorrente);

**B.2** in data 13.12.2022 sono state adottate, anche se successivamente pubblicate e/o notificate, (i) la **Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sanità n. DPF/121 della Regione Abruzzo** recante “*Certificazione del Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente), (ii) il **Decreto assessorile n. 1247 del 13 dicembre 2022 della Regione Sicilia** recante “*Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (pubblicato il 14 dicembre 2022, mai notificato al ricorrente) e (iii) **Decreto dirigenziale Area Sanità e Sociale n. 172 della Regione Veneto** recante “*Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi*” (pubblicato il 14 Dicembre 2022, mai notificato al ricorrente);

**B.3** in data 14.12.2022 sono state adottate, anche se successivamente pubblicate e/o notificate, (i) il **Decreto Dirigenziale Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG della Regione Friuli Venezia Giulia** recante “*Definizione Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l.*

78/2015” (pubblicato il 14 Dicembre 2022, mai notificato al ricorrente), (ii) il **Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 7967 della Regione Liguria** recante “*Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano*” (pubblicato il 15 Dicembre 2022, mai notificato al ricorrente), (iii) la **Determinazione Dirigenziale Dipartimento Salute n. 52 della Regione Marche** recante “*Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015*” (pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente), (iv) la **Determinazione dirigenziale Assessorato Sanità e Welfare n. 2426 della Regione Piemonte** recante “*Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015*” (pubblicato il 15 Dicembre 2022 e mai notificato alla ricorrente), (v) il **Decreto Dirigenziale Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 della Regione Toscana** recante “*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015*” (pubblicato il 15 dicembre 2022, notificato al ricorrente in data 20 Dicembre 2022), (vi) la **Determinazione Dirigenziale Direzione Salute e Welfare n. 13106 della Regione Umbria** recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*” (pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente), (vii) il **Provvedimento dirigenziale n. 8049 della Regione Valle D'Aosta** recante “*Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (pubblicato il 15 Dicembre 2022 e mai notificato alla ricorrente) e (viii) la **Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 della Provincia Autonoma di Trento del 14 Dicembre 2022** recante “*Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*” (pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente);

**B.4** in data 15.12.2022 è stato adottato il Decreto del Commissario ad Acta n. 40 della Regione

**Molise** recante “*Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti?*” (pubblicato il 15 dicembre 2022, mai notificato al ricorrente);

**B.4** in data 20.12.2022 è stato notificato a NIPRO avviso di pagamento della Regione Friuli Venezia relativamente all'importo di Euro 313.202,79 (di seguito “*Avviso di Pagamento*”) quale quota ascrivibile in virtù del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ex art. 9 ter c. 9 bis del DL 78/2015.

**C.** Ciò premesso, il ricorrente propone la presente azione giurisdizionale per vedere accertata la fondatezza dei seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**I.A.** I provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti sono, come *supra* anticipato, **illegittimi in via derivata** per le medesime censure dedotte nei motivi da I a VII, posti a fondamento del ricorso introduttivo e che si riportano integralmente nel testo che segue in corsivo:

#### ***‘I. INCOSTITUZIONALITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 e 97 COST.***

*Con il presente motivo non si intende discutere delle finalità sottostanti alla normativa che ha introdotto il pay back e alla legittimità o opportunità di una siffatta previsione, ma all'inevitabile contrasto che essa realizza rispetto ai principi cardine di cui alla carta costituzionale. In particolare la disciplina oggetto di censura crea un meccanismo restitutorio che non appare basato sui principi di equità ed uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., entrambi violati laddove detto meccanismo è del tutto disancorato dall'utile conseguito dall'operatore economico.*

*Ed infatti lo strumento del pay back viene ad essere commisurato al fatturato realizzato dall'operatore economico (proprio come nel caso citato della Regione Toscana) con l'azienda sanitaria beneficiaria dello strumento, e ciò sebbene il fatturato non rifletta in alcun modo i costi connessi alla fornitura nè men che meno l'incidenza di questi [incidenza che si presume diversa per ogni singola azienda], di talchè due operatori economici potrebbero avere realizzato il medesimo fatturato ma detto fatturato avere generato due redditi (i.e. utili) molto diversi in considerazione della maggiore o minore incidenza dei costi. Si realizza così, attraverso l'intervento normativo oggetto di gravame, una patente violazione del principio di uguaglianza sostanziale, che come noto imporrebbe il trattamento di situazioni uguali in modo uguale e di situazioni diverse in modo diverso. Ebbene, ove la ricorrente fosse assoggettata allo stesso obbligo di restituzione di un altro operatore economico, l'afflittività della misura potrebbe risultare per*

*essa esponenzialmente maggiore o minore rispetto a tale operatore economico terzo. Ciò anche in quanto i provvedimenti impugnati non danno attuazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità.*

*Ma non è tutto, la violazione del principio di uguaglianza si realizza non solo all'interno del comparto dei dispositivi medici, ma anche all'esterno se si considera che la misura del pay pack colpisce esclusivamente i produttori di dispositivi medici e non anche quegli operatori attivi nella produzione e commercializzazione di prodotti diversi, rispetto ai quali, quindi, la misura risulterà meno afflittiva potendo costoro avvantaggiarsi dei risultati realizzati su altri mercati e non soggetti alla retrocessione di cui al D.M. oggetto di impugnazione.*

*Proprio in considerazione dell'assenza di proporzionalità e della sostanziale discriminazione realizzata dai provvedimenti de quibus viene in luce altresì la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.*

## **II. INCOSTITUZIONALITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 23 COST.**

*Non si vede come possa non aversi violazione del principio di riserva di legge così come sancito dall'art. 23 Cost. se, come è vero, gli atti impugnati hanno il fine e l'effetto di imporre sull'operatore economico una contribuzione obbligatoria che non viene introdotta o disciplinata dalla legge al pari di un'imposta, tributo o contributo, ma di fatto strutturata sotto forma di una retrocessione di importi, ovvero di obbligo restitutorio in capo all'operatore economico chiamato a privarsi di una porzione del corrispettivo percepito in virtù di forniture effettivamente eseguite e per le quali il prezzo era già stato oggetto di trattativa nelle tutelanti forme delle procedure ad evidenza pubblica.*

*In altri termini con il pay back viene garantito alla pubblica amministrazione uno sconto ex post che però si riduce irrimediabilmente ad una rinegoziazione – appunto ex post - del prezzo di aggiudicazione che non solo non è consentita, ma per di più manca del consenso indispensabile dell'operatore economico contraente, risultando così una prestazione patrimoniale imposta soggetta al divieto di cui all'art. 23 Cost.*

*Tale violazione appare ancor più significativa se si considera che l'introduzione del pay back, inteso quale prestazione patrimoniale imposta, non è assistita in alcun modo da una chiara e precisa individuazione della tipologia di forniture assoggettate allo strumento (i.e. tutte le forniture di dispositivi medici realizzate in un tempo determinato o soltanto alcune?) e dei criteri da utilizzarsi nell'applicazione del principio restitutorio (nè ragionevolezza nè proporzionalità appaiono essere i criteri guida, nè altri precisamente specificati così da consentire una individuazione ex ante della casistica). Ciò è confermato dal fatto che all'indomani dalla*

*sua introduzione le aziende sanitarie hanno adottato diverse linee di azione rispetto alle quali l'operatore economico è del tutto in balia.*

**III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 41 COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLA FORNITURA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241**

*Non può ignorarsi come ogni fornitura da parte degli operatori economici nel settore dei dispositivi medici – oggi soggetti al pay back – sia il frutto di una procedura negoziata la quale:*

- a) ha comportato costi e spese per l'operatore economico direttamente e indirettamente connessi alla partecipazione (ad es. fideiussioni, spese amministrative, tempo del personale etc.);*
- b) ha comportato una necessaria e fisiologica contrazione dei prezzi rispetto ai prezzi di mercato (essendo la base d'asta sempre misurata su questi ultimi) di talchè la fornitura si è realizzata già di per sé a prezzi non sempre o scarsamente remunerativi;*
- c) ha talora consentito alla stazione appaltante, al termine della fornitura, di avvalersi del cd. quinto d'obbligo con conseguente riduzione della fornitura complessiva attesa nonostante l'operatore economico abbia dovuto garantire per intero il proprio adempimento.*

*Ebbene, l'operatore economico nella partecipazione alla gara pubblica d'appalto ha adeguatamente ponderato tali fattori, ha formulato un prezzo per essa sostenibile e ha allocato delle risorse. A seguito dell'aggiudicazione, poi, l'operatore economico ha confidato nella sua esecuzione e nel pagamento del corrispettivo e sulla base di questo ha predisposto piani di business e redatto una contabilità coerente con i flussi registrati e ha potuto partecipare ad altre gare, magari ivi formulando un'offerta economica progressivamente migliorativa grazie all'affidamento sulla gara aggiudicata.*

*Rispetto a queste dinamiche il pay back lede il legittimo affidamento e altera e potenzialmente compromette la stabilità finanziaria e la capacità patrimoniale delle imprese che si trovano improvvisamente a dover fronteggiare elevati costi inattesi, non messi a budget e non computati nella fase genetica dell'offerta. In tal senso emerge anche una violazione del basilare principio di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. e ciò anche in considerazione del fatto che consentire la rideterminazione dei tetti di spesa in modo retroattivo significa alterare i risultati economici e finanziari degli operatori e limitare la certezza nelle transazioni con i soggetti pubblici per l'intrinseca inaffidabilità degli stessi.*

#### **IV. INCOSTITUZIONALITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 98 COST.**

*I provvedimenti oggetto di impugnazione appaiono altresì in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione atteso che di fatto realizzano una deresponsabilizzazione dell'azienda sanitaria rispetto al superamento della soglia di spesa sanitaria senza verificare l'opportunità e l'adeguatezza delle scelte operate dalla P.A. a valle. Esemplicativamente, nel caso della Regione Toscana, si osserva che la stessa ha azionato lo strumento del pay back senza per avere preventivamente adottato strumenti a sua disposizione per contenere la spesa sanitaria ora oggetto di ripianamento (ad es. adesione a Consip o altri più favorevoli accordi quadro di fornitura).*

#### **VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E 16 E 52 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Il meccanismo restitutorio introdotto dal pay back si pone in aperto contrasto con la disciplina di cui all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli artt. 16 e 52 della Carta Europea, quali norme poste a tutela e presidio della proprietà privata da arbitrarie e sproporzionate ingerenze dell'autorità pubblica oltre che della libertà di impresa.*

#### **VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIGUARDO ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016**

*I provvedimenti impugnati consentono di fatto una rideterminazione del prezzo delle forniture dopo l'aggiudicazione della gara e finanche dopo la sua esecuzione, aggirando il principio di irrevocabilità delle offerte e immodificabilità del bando dopo la sua aggiudicazione.*

*Come noto il Codice Appalti consente tale "rinegoziazione" unicamente nei limiti del cd. quinto d'obbligo, ovvero un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 106). Rispetto a tale previsione e alla sua ratio i provvedimenti impugnati si pongono in netto contrasto atteso che la disciplina oggetto di censura di fatto consente una diminuzione non delle prestazioni ma del prezzo per esse dovuto senza alcun limite e senza nemmeno considerare che le forniture prese in considerazione e soggette a rimborso potrebbero essere a loro volta già state oggetto di riduzione nel limite del quinto d'obbligo, con moltiplicazione del danno per l'operatore economico."*

**I.B.** I provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti sono inoltre **illegittimi in via autonoma** non solo perché errati nell'*an* ma anche nel *quantum*, alla luce di una istruttoria evidentemente carente e deficitaria, e ciò per i motivi che seguono:

**I.B.1 Per quanto riguarda la Regione Abruzzo**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 457.159,58) in virtù della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 Dicembre 2022, peraltro mai comunicato a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- a) il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Abruzzo;
- b) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- c) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	741583,52	560692,5	546575	471199,24	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	16,90%	18,80%	19,90%	20,80%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	125.327,61 €	105.410,19 €	108.768,43 €	98.009,44 €	<b>TOTALE</b> <b>437.515,67 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 457.159,58**.

**I.B.2 Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 115.601,97) in virtù della Determina Dirigenziale Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300 del 12.12.2022, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- a) il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Emilia Romagna;
- b) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- c) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	256014,58	269332,67	315162,56	315162,56	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	7,80%	7,90%	8,80%	12,50%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	19.969,14 €	21.277,28 €	25.835,61 €	39.395,32 €	<b>TOTALE</b> 106.477,35 €

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 115.601,97.**

**I.B.3 Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia** l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 313.202,79), comunicato a NIPRO per la prima volta con l'avviso di pagamento del 19 Dicembre 2022 notificato il 20 Dicembre 2022 in virtù del Decreto Dirigenziale Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- d) il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Friuli Venezia Giulia;
- e) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- f) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	427.899,78	397.012,25	409.249,5	359.856,5

<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	15,70%	18%	21%	21,60%	<b>TOTALE</b>
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	67.180,27 €	69.874,16 €	85.943,40 €	77.729,00 €	<b>300.725,82 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 313.202,79.**

**I.B.4 Per quanto riguarda la Regione Liguria**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 9.047,60) in virtù del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 7967 del 14.12.2022, peraltro mai comunicato a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Liguria;
- la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	<b>Forniture/EUR 2015</b>	<b>Forniture/EUR 2016</b>	<b>Forniture/EUR 2017</b>	<b>Forniture/EUR 2018</b>	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	69963,87	20472,5	10954	18178	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	6,70%	7,20%	6,80%	9,80%	<b>TOTALE</b>
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	4687,58 €	1474,02 €	744,87 €	1781,44 €	<b>8.687,92 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 9.047,60.**

**I.B.5 Per quanto riguarda la Regione Marche**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 57.815,93) in virtù della Determinazione Dirigenziale

Dipartimento Salute n. 52 del 14 Dicembre 22, peraltro mai comunicata a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Marche;
- la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	76950	77488	87623	78525	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	13%	15,30%	18,80%	20%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	10.234,00 €	11.856 €	16.473 €	15.745 €	<b>TOTALE</b> 54.308,00 €

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 57.815,93.**

**I.B.6 Per quanto riguarda la Regione Molise,** all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO in virtù del Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 15 Dicembre 2022, peraltro mai comunicata a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Molise;
- la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	510	6195	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	8,90%	14,30%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	45,39 €	885,89 €	<b>TOTALE 931,28 €</b>

**I.B.7 Per quanto riguarda la Regione Piemonte**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentoale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 69.870,81) in virtù della Determina dirigenziale Assessorato Sanità e Welfare n. 2426 del 14 Dicembre 2022, peraltro mai comunicata a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Piemonte;
- la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	<b>Forniture/EUR 2015</b>	<b>Forniture/EUR 2016</b>	<b>Forniture/EUR 2017</b>	<b>Forniture/EUR 2018</b>	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	127922	162873,4	192401,3	161322,15	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	9,70%	9,60%	9,70%	9,50%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	12408,43 €	15635,85 €	18662,93 €	15325,60 €	<b>TOTALE 62.032,81 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 69.870,81**.

**I.B.8 Per quanto riguarda la Regione Puglia**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentoale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza

coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 53.722,20) in virtù della Determinazione Dirigenziale Dipartimento Promozione salute e benessere animale n. 10 del 12 Dicembre 2022, peraltro mai comunicata a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- a) il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Puglia;
- b) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- c) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	195837,40	82781	90823	89399,40	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	11,30%	12,65%	14,50%	15,10%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	10.829,63 €	10.471,80 €	13.169,34 €	13.499,31 €	<b>TOTALE</b> 47.970,07 €

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 53.722,20.**

**I.B.9 Per quanto riguarda la Regione Autonoma Siciliana**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO in virtù del Decreto assessorile n. 1247 del 13 dicembre 2022 della Regione Sicilia, peraltro mai comunicata a NIPRO, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- a) il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione autonoma della Sicilia;
- b) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;

- c) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	34270,4	33138,4	15613	23725,2	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	0,67%	0,82%	1,95%	4,50%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	229,61 €	271,73 €	304,45 €	1067,63 €	<b>TOTALE</b> <b>1873,43 €</b>

**I.B.9 Per quanto riguarda la Regione Toscana**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 79.658,00) in virtù del Decreto Dirigenziale Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 del 14 Dicembre 2022, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Toscana;
- la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	51971	85529	94074	104323	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	18,70%	19%	20,10%	18,30%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	9718,62 €	16250,50 €	18908,78 €	19091,14 €	<b>TOTALE</b> <b>63969,04 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 79.658,00.**

**I.B.10 Per quanto riguarda la Regione Umbria**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 57.145,57), è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Umbria;
- la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	Forniture/EUR 2015	Forniture/EUR 2016	Forniture/EUR 2017	Forniture/EUR 2018	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	44747,50	41265,76	86397,58	111173,65	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	15,55%	17,79%	20,10%	20,94%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	6959,03 €	7343,12 €	17366,16 €	23281,51 €	<b>TOTALE</b> <b>54949,82 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 57.145,57.**

**I.B.10 Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO in virtù del Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Valle D'Aosta, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Valle d'Aosta;

- b) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- c) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	<b>Forniture/EUR 2015</b>	<b>Forniture/EUR 2016</b>	<b>Forniture/EUR 2017</b>	<b>Forniture/EUR 2018</b>	
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	11630	12752,50	10758,50	10195,50	
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	8,55%	7,10%	8,80%	10,70%	
<b>Quota annuale PAYBACK</b>	994,37 €	905,43 €	946,75 €	1090,92 €	<b>TOTALE 3937,46 €</b>

**I.B.1 Per quanto riguarda la Regione Veneto**, all'esito di un'istruttoria coltivata in violazione del principio di partecipazione provvedimentale e di lealtà nei rapporti tra pubblico e privato e dunque senza coinvolgimento del ricorrente nella formazione del provvedimento oggi impugnato, l'importo determinato quale quota ascrivibile a NIPRO (i.e. Euro 101.705,50) in virtù del Decreto dirigenziale Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto, è risultato di un calcolo errato come osservabile nella tabella che segue, nella quale viene indicato analiticamente:

- a) il fatturato globale generato da NIPRO negli anni di riferimento verso aziende sanitarie nella regione Veneto;
- b) la percentuale di ripianamento come determinata nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2022 pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 15-9.2022 serie gen. 216;
- c) la quota annuale ascrivibile a NIPRO all'esito dell'applicazione del parametro percentuale sul fatturato annuale complessivo:

	<b>Forniture/EUR 2015</b>	<b>Forniture/EUR 2016</b>	<b>Forniture/EUR 2017</b>	<b>Forniture/EUR 2018</b>
<b>Fatturato realizzato da NIPRO nella REGIONE</b>	141295,15	175196,19	245287,11	193690,7
<b>Percentuale di ripianamento D.M. 6 Luglio 2022</b>	9%	11%	12%	12,60%

					<b>TOTALE</b>
<b>Quota annuale</b>					
<b>PAYBACK</b>	12.716,56 €	19271,58 €	29434,45 €	24405,03 €	<b>85.827,63 €</b>

a fronte di un importo totale indicato in delibera per i medesimi anni pari a **Euro 101.705,50.**

**I.C.** Per le ragioni suesposte, dunque, anche le determine regionali così come sopra indicate meritano di essere annullate.

\*

### **PQM**

Tutto ciò premesso, NIPRO, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, disattesa ogni contraria istanza, accolga il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulli i provvedimenti in epigrafe.

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio ed al rimborso del contributo unificato.

\*

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che in relazione alla materia del presente giudizio il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00.

Roma, 13 febbraio 2023

Avv. Francesca Bertini